

INVITALIA

Infratel Italia SpA

# Infratel Italia Sinfi



21-22 Marzo 2019

## L'impianto normativo

**DIRETTIVA 2014/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014** recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

**DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33** - Attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

**DECRETO 11 maggio 2016** - Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture

**Specifiche di Contenuto** di riferimento per i DataBase delle Reti di sottoservizi e per il SINFI


Parlamento Europeo e Consiglio Europeo

Presidente della Repubblica

Ministro dello Sviluppo Economico

AGID

# Complessità del SINFI: specifiche e validazione



# Il DM 11/5/2016

- La disciplina di accesso al SINFI secondo il DM

## **Art. 5**

### **Disposizioni finali**

1. A far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto decorrono per gli Operatori di rete gli obblighi di cui all'art. 3. Per le pubbliche amministrazioni titolari e detentrici delle informazioni tali obblighi decorrono dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1 deve essere comunicata dai soggetti di cui al comma precedente l'eventuale indisponibilita' di dati da inserire nel SINFI.

3. Hanno accesso al SINFI, secondo apposita profilazione, gli operatori di rete, i gestori di infrastrutture fisiche e le amministrazioni pubbliche titolari o detentrici che contribuiscono alla costituzione ed all'alimentazione del sistema e rendono accessibili le informazioni in loro possesso secondo i criteri, le modalita' e le tempistiche indicate nel presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## II DM 11/5/2016

- «Titolari» e «detentori» delle informazioni 1/2

### **Art. 1**

#### ***Finalita' e definizioni***

g) «detentori delle informazioni»: tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le societa' pubbliche o private che, a qualsiasi titolo, detengano informazioni riguardanti reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche;

h) «titolari delle informazioni»: tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le societa' pubbliche o private, proprietarie dei dati riguardanti reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche;

# II DM 11/5/2016

- «Titolari» e «detentori» delle informazioni 2/2

## **Art. 3**

### ***Obblighi e modalita' operative***

1. Fatte salve le modalita' di alimentazione delle diverse banche dati, contenenti informazioni relative alle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), tutti i dati riguardanti le suddette infrastrutture, specificati nell'allegato A, devono essere resi disponibili in formato dati, di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili, ed archiviati secondo i criteri, le modalita' e le tempistiche indicate dal presente decreto e dall'allegato A.

2. Tutti gli operatori di rete ed i gestori di infrastrutture fisiche detentori delle informazioni e le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni sono responsabili dell'invio, della validazione, della correttezza e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni comunicati al SINFI e sono tenuti a fornire al Gestore le necessarie disposizioni relativamente all'accessibilita' degli stessi che devono risultare normalizzati secondo il modello dati soprasuolo e modello dati sottosuolo richiamati nell'allegato A.

3. Le modalita' di coordinamento per l'invio dei dati, a livello nazionale e locale, sono specificate nell'allegato A.

4. Con provvedimento ministeriale potranno essere adottate ulteriori modalita' tecniche ed operative funzionali all'aggiornamento del sistema.

## II DM 11/5/2016

- Profilazione per l'accesso

### **Art. 5**

#### ***Disposizioni finali***

1. A far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto decorrono per gli Operatori di rete gli obblighi di cui all'art. 3. Per le pubbliche amministrazioni titolari e detentrici delle informazioni tali obblighi decorrono dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1 deve essere comunicata dai soggetti di cui al comma precedente l'eventuale indisponibilita' di dati da inserire nel SINFI.

3. Hanno accesso al SINFI, secondo apposita profilazione, gli operatori di rete, i gestori di infrastrutture fisiche e le amministrazioni pubbliche titolari o detentrici che contribuiscono alla costituzione ed all'alimentazione del sistema e rendono accessibili le informazioni in loro possesso secondo i criteri, le modalita' e le tempistiche indicate nel presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## Il DM 11/5/2016

- Conferimento: catasti regionali o catasto nazionale

I soggetti titolari e/o detentori delle informazioni, relative a infrastrutture fisiche e reti pubbliche di comunicazioni **che si estendono su tutto il territorio nazionale**, hanno l'obbligo di esporle in formato digitale, mantenendole costantemente aggiornate, ai fini dell'alimentazione del SINFI.

I soggetti titolari e/o detentori delle informazioni, relative a infrastrutture fisiche e reti pubbliche di comunicazioni **a livello comunale o regionale**, hanno l'obbligo di fornire dette informazioni, costantemente aggiornate, al fine di alimentare un **sistema unico regionale**, presente nelle varie regioni, che consenta l'aggregazione dei dati e l'integrazione tra i sistemi informativi e il SINFI. **Qualora la regione di appartenenza non disponga di un catasto regionale** sarà possibile interfacciarsi direttamente con il catasto nazionale o utilizzare i servizi messi a disposizione dal SINFI per il caricamento diretto dei propri dati nel sistema.

## Definizione di rete ed infrastruttura

2. Ai fini del presente decreto intende per:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;  
 b) «Gestore»: il soggetto incaricato dell'attività di gestione del SINFI;

c) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

d) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;

e) «operatore di rete»: un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazioni;

f) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

1.1) gas;

1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;

1.3) riscaldamento;

1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;

2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;

g) «detentori delle informazioni»: tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le società pubbliche o private che, a qualsiasi titolo, detengano informazioni riguardanti reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche;

h) «titolari delle informazioni»: tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le società pubbliche o private, proprietarie dei dati riguardanti reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche;

i) «edificio UBB ready»: edificio infrastrutturato e quindi predisposto ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

## La raccolta dati

- **Osservazione:** «non abbiamo i dati digitalizzati»
- **Osservazione:** «non abbiamo le competenze per modellare i dati in formato SINFI»
- **Risposta:** sul sito SINFI sono riportati dei fornitori che si sono auto qualificati con competenze di modellazione dati in formato SINFI. Qualora non si abbiano / non si vogliano acquisire le competenze GIS necessarie per il modellamento in formato SINFI ci si potrà rivolgere a questi fornitori.
  
- **Osservazione:** «queste infrastrutture sono di proprietà del Comune, io ne seguo solo la gestione»
- **Risposta:** il DM 11/5/2016 prevede esplicitamente all'art.2 comma 2 ed all' art.3 comma 2 che non solo i proprietari ma anche i gestori siano obbligati al conferimento dei dati.
  
- **Osservazione:** «i dati conferiti rivestono carattere di riservatezza commerciale e comunque la loro diffusione potrebbe pregiudicare la pubblica sicurezza»
- **Risposta:** Il MiSE ha facoltà di escludere **dall'accesso** (e non dalla raccolta) i dati che rivestano carattere di riservatezza per fini commerciali o di sicurezza commerciale: al D.Lgs 33/2016, art. 4 comma 6: «[...] **L'accesso** alle informazioni minime di cui al comma 3 può essere limitato solo se e nella misura in cui strettamente necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali.»

# Funzioni del SINFI

## Conferenza dei servizi: discriminare per dati già conferiti al SINFI

- Per ovviare alla conferenza servizi **gli operatori** potranno dichiarare:
  - che i loro dati presenti sul SINFI **sono aggiornati e reali**. In questo caso l'Ente Territoriale potrà desumerli dal SINFI
  - che i loro dati **non sono presenti sul SINFI o non sono aggiornati**. In questo caso seguirà il normale processo, e verrà data indicazione all'operatore ed al SINFI per una futura riconciliazione della base dati

